



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Città Metropolitana di Messina

Ordinanza n. 78

del 2 novembre 2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Chiusura degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado di Barcellona Pozzo di Gotto.

IL SINDACO

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante "*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*";

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 ottobre 2020, n. 265;*

VISTO il decreto del Ministro della Salute 30.04.2020, recante i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del D.P.C.M. del 26.04.2020;

VISTE le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, di cui all'allegato 9 del prefato D.P.C.M., in relazione alle attività consentite dal decreto;

VISTA l'ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 24 ottobre 2020;

VISTA la Circolare della Presidenza della Regione Siciliana, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Ufficio del Soggetto attuatore ex OCDPC n. 630/2020;

CONSIDERATI:

- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, nonché a livello locale,
- che nell'ambito della comunità scolastica cittadina sono stati registrati contagi da COVID-19 in numero crescente e soprattutto non sempre riconducibile ad un preciso ed identificabile focolaio, ma a soggetti non collegati tra loro;

VISTA la nota mail pervenuta in data odierna, a mezzo della quale il Dirigente medico referente distrettuale emergenza COVID dell'ASP di Messina, nel segnalare il trend sostenuto della diffusione epidemiologica nella comunità scolastica cittadina e revvisata l'esigenza di porre in essere tutte le misure di sanificazione degli edifici scolastici frequentati da casi confermati covid positivi, propone la chiusura temporanea di tutte le scuole di ogni ordine e grado, anche al fine di consentire alle autorità sanitarie di disporre del tempo necessario a procedere al tracciamento dei contatti;

VALUTATA, pertanto, la necessità di intervenire con ulteriori misure di carattere straordinario destinate a fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

VISTI:

- l'art. 32 della L. 23.12.1978, n. 833,
- l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, approvato con L.R. 15.03.1963 n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;

DISPONE

- 1) L'immediata chiusura di tutti i plessi e di tutti gli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, pubblici e privati, ivi compresi gli asili nido, per il periodo dal 03.11.2020 fino all'14.11.2020 compreso, al fine di consentire all'ASP di Messina di svolgere in sicurezza i controlli sui contatti stretti di caso e l'emissione dei relativi provvedimenti.
- 2) I Dirigenti Scolastici dovranno provvedere, prima della ripresa dell'attività didattica, alla sanificazione dei locali.
- 3) La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti.
- 4) La presente ordinanza è pubblicata sul portale web del Comune con valore di notifica individuale a tutti gli effetti di legge, nonché trasmessa al Ministero della Salute, all'ASP di Messina-USCA Barcellona Pozzo di Gotto, alla Presidenza della Regione Siciliana, al Sig. Prefetto di Messina, al Comando di Polizia Municipale e alle altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio comunale.
- 5) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il presente provvedimento e di farlo osservare.

AVVERTE

ex art. 3, comma 4, della L.R. 21 maggio 2019, n. 7, che chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso avverso il presente provvedimento:

- entro gg. 60 dall'entrata in vigore, al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e modi previsti dall'art. 29 e segg. del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- entro gg. 120 al Presidente della Regione Siciliana, nei termini e modi previsti dall'art. 8 e segg. del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 ed art. 23, ultimo comma, dello Statuto della Regione Siciliana.

Dalla Sede Municipale, li 2 novembre 2020



IL SINDACO

Avv. Giuseppe Calabrò

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Giuseppe Calabrò", is written over the typed name and extends to the right of the stamp.